



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

Divisione VIII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 2 febbraio 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Dott. Giuseppe Sapio e dei Dott.ri Antonio Leggio e Andrea Annesi, della Div. VIII della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro si sono incontrate:

- SHARED SERVICE CENTER SRL rappresentata dal dott. Massimo Isotti, con l'assistenza con l'assistenza di UNINDUSTRIA (Unione degli industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Rieti, Viterbo) - CONFINDUSTRIA ROMA in persona dei dott.ri Ubaldo Marvardi e Laura Di Raimondo

E

- SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL nazionali rispettivamente in persona dei Sigg.ri Gianfranco Valente, Giancarlo Mauro e Salvo Ugliarolo.

PREMESSO CHE


- sulla base di quanto previsto nell'accordo del 4 agosto 2010 siglato presso il Ministero dello Sviluppo Economico, le Parti, anche a seguito di quanto espressamente convenuto nel verbale di accordo siglato in data 29 ottobre u.s. presso l'Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma, hanno stipulato il 4 novembre 2010, presso questo Ministero, apposito verbale di accordo per il ricorso all'istituto del Contratto di Solidarietà di tipo "Difensivo" di cui alle vigenti disposizioni di legge, per la durata di 24 mesi con decorrenza dal 15 novembre 2010 e fino al 14 novembre 2012, al fine di contrastare n. 388 eccedenze di organico conseguenti dal Piano Industriale dell'Azienda;
- con riguardo agli impegni assunti nell'accordo del 4 agosto 2010 medesimo e nell'accordo siglato in data 29 ottobre u.s. presso l'Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma, l'Azienda ha predisposto percorsi formativi destinati ad articolarsi in progetti sia di riconversione atti a favorire la ricollocazione dei lavoratori in altri ruoli professionali conseguenti all'evoluzione organizzativa aziendale e all'andamento del mercato, sia di riqualificazione finalizzati ad aggiornare, ampliare e completare le conoscenze dei lavoratori per prevenire il pericolo della obsolescenza professionale e migliorare l'occupabilità degli stessi;
- pertanto, Azienda ed OO.SS. hanno sottoscritto presso questo Ministero, in data 4 novembre 2010, l'accordo di cui all'art. 1, comma 1 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, avente ad oggetto i primi due progetti di formazione e riqualificazione professionale articolati in moduli formativi da svolgersi in aula, con la contestuale illustrazione di tutti i

contenuti teorici ed operativi oggetto del corso ed una attività di "training-on the job" consistente nell'affiancamento al personale da formare di personale sia interno che esterno all'Azienda;

- le Parti avevano convenuto che l'adesione alla partecipazione ai progetti di riconversione sarebbe stata volontaria e preceduta dalla verifica del possesso, da parte degli interessati, dell'attitudine alle mansioni e dei necessari requisiti di idoneità fisica e avrebbe comportato l'obbligo di frequenza ai diversi moduli dei corsi medesimi;
- l'Azienda ha manifestato la necessità di concludere un nuovo accordo ai sensi dell' art. 1, comma 1 del D.L. n. 78/2009 per i medesimi progetti dichiarando che , conseguentemente al meccanismo di adesione volontaria ai percorsi formativi, detti progetti non sono stati ad oggi avviati;
- le Parti, nuovamente convocate per la riunione odierna hanno ritenuto di riconfermare i contenuti dei progetti formativi

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

1. Le premesse ed i progetti formativi allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. L'Azienda, una volta espletati gli adempimenti di cui al successivo punto n. 3 e comunque non prima del 1 marzo 2011 e sino al 31 dicembre 2011, inizierà a dar corso all'attuazione dei percorsi formativi di riconversione professionale di cui in premessa, mediante l'avvio di due piani formativi, illustrati nelle schede-progetto allegate, destinati rispettivamente alla copertura dei ruoli di:
 - a. "*Production & Data Engineer*" e di "*Software Engineer*" per un numero massimo rispettivamente di 40 e 10 lavoratori interessati dai contratti di solidarietà; la partecipazione a tale piano formativo è prevista per i quadri o i lavoratori inquadrati nel livello 7° delle strutture di Software & Test Factory ;
 - b. "*Solution Provider*" per un numero massimo di 60 lavoratori interessati dai contratti di solidarietà; la partecipazione a tale piano formativo è prevista prioritariamente per i quadri e per i lavoratori inquadrati nel livello 7° delle strutture di Software & Test Factory, con successiva assunzione alle dipendenze di Telecom Italia S.p.A.
3. L'adesione alla partecipazione ai progetti di riconversione sarà volontaria e preceduta dalla verifica del possesso, da parte degli interessati, dell'attitudine alle mansioni e dei necessari requisiti di idoneità fisica e comporterà obbligo di frequenza ai diversi moduli dei corsi medesimi. Al termine del percorso formativo, l'Azienda verificherà l'idoneo livello delle competenze acquisite per i lavoratori che vi avranno partecipato attivamente.
4. Le parti si danno atto che i moduli di *training*, in quanto riferiti alla verifica/completamento sul campo delle nozioni teoriche acquisite, sono connessi all'apprendimento di nuove mansioni, vengono svolti al di fuori dell'ordinario contesto operativo riferito alle mansioni già svolte e costituiscono parte integrante ed inscindibile del progetto formativo.
5. La Società erogherà, alle normali scadenze di paga, l'incentivo di cui all'art. 1 c. 1 del D.L. n. 78/2009 convertito con modif. nella legge 102/2009 e all'art. 4 del D.L. 49281 del 18/12/2009 secondo quanto già pattuito dalle Parti nell'intesa sottoscritta il 29 ottobre u.s. presso l'Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma.
6. La società si impegna, altresì, ad inviare, a conclusione del progetto formativo, l'informativa



- di cui all'art. 3, comma 2, del D.I. n. 49281 del 18/12/2009.
7. La Società si impegna a comunicare alla sede INPS competente l'elenco nominativo dei lavoratori interessati dai percorsi di formazione secondo le modalità indicate nel messaggio INPS n. 20810 del 6 agosto 2010.
 8. Le Parti convengono d'incontrarsi, per la verifica dell'andamento dei piani formativi e per la verifica dei risultati nell'ambito degli incontri previsti nell'accordo, stipulato in data 4 novembre 2010, sul ricorso ai Contratti di Solidarietà di tipo difensivo.
 9. Le Parti convengono, altresì, che al termine dei percorsi formativi, i lavoratori che avranno partecipato attivamente riceveranno un'attestazione relativa all'avvenuta realizzazione del progetto formativo.
 10. La produzione degli effetti di cui all'art. 1, c. 1 del decreto-legge 1 luglio 2009, n.78, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2009, n. 102, sarà sottoposta a condizione risolutiva nel caso in cui la misura di sostegno al reddito concordata tra le parti sociali non sia concessa da parte dell'ufficio competente.

Con la sottoscrizione del presente verbale, le Parti si danno reciprocamente atto di aver concluso l'accordo in sede ministeriale ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 c. 1 del D.L. n. 78/2009 convertito con modif. nella legge 102/2009, come prorogato dalla L. 220/2010, e dell'art. 2 comma 1 del decreto interministeriale n. 49281 del 18/12/2009.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Per SHARED SERVICE CENTER SRL

Per le OO.SS.

Per di UNINDUSTRIA
(Unione degli industriali
e delle imprese di Roma,
Frosinone, Rieti, Viterbo) -
CONFINDUSTRIA ROMA